

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 1 del 2016

OGGETTO: disposizioni operative agli ausiliari nelle procedure concorsuali

In attesa della completa ricognizione dello stato del ruolo concorsuale e della conseguente adozione di circolari complete si invitano gli ausiliari da oggi in poi ad attenersi alle seguenti

MODALITA' OPERATIVE

- Deposito di atti e istanze in pct: ovviamente ogni istanza o atto dovrà essere formalizzata con deposito in pct. Al fine di rendere possibile la tempestiva e efficiente evasione delle istanze contestualmente al deposito informatico l'atto o istanza dovrà essere depositata in copia cartacea in cancelleria. La cancelleria avrà cura di inserirla negli atti in visione al GD e questi la evaderà una volta riscontrato il cartaceo.
- In calce ad ogni istanza il curatore avrà cura di predisporre in cartaceo bozza del possibile o dei possibili provvedimenti del GD. Analogamente il curatore avrà cura di predisporre bozza del decreto di chiusura ex art. 119 l fall.
- Tutte le udienze, comprese le verifiche e le adunanze creditori, salva diversa disposizione, verranno tenute nell'ufficio del giudice e non più in aula F.
- Verifica stato passivo: ogni curatore dovrà predisporre progetto, con relative osservazioni e controdeduzioni, e spazio per il provvedimento del GD, in formato word inviato al GD prima della udienza sulla mail anna.ghedini@giustizia.it, al fine di poterlo tradurre in atto depositato in pct.
- Tale assetto e' assolutamente temporaneo giacche' verra' adottata apposita convenzione con societa' che fornisce gestionale per procedure che si interfaccia direttamente con la consolle: la consolle per il magistrato e il sistema siecic per i fallimenti sono infatti allo stato totalmente inadeguati a una gestione accettabile, specialmente con riguardo alla verifica del passivo ed al controllo in tempo reale dei dati della procedura ed al monitoraggio della attivita' dei curatori.
- Per la udienza di verifica di stato passivo il curatore avrà cura di stampare tutte le domande di insinuazione e di rivendica e i documenti piu' rilevanti.
- Colloquio curatori o legali del fallimento: non viene piu' indicata una giornata dedicata a tali adempimenti. Gli interessati invieranno mail al predetto indirizzo enunciando e spiegando la questione: il GD provvedera' per mail o provvedera' a fissare un appuntamento.
- Ovviamente casi di assoluta urgenza verranno esaminati nelle giornate di udienza (martedi' e giovedi'): la valutazione della urgenza e' rimessa al buon senso dell'ausiliario sul quale si ripone estremo affidamento.
- Modalita' di liquidazione beni immobili: nei fallimenti in cui il programma di liquidazione sia stato gia' predisposto dal curatore ed autorizzato dal GD e la vendita sia prevista nelle modalita' di cui all'art. 107 comma 2 (ovvero la vendita sia effettuata

dal GD nei modi previsti dal cpc per la espropriazione), ferme le modalita' delle vendite gia' fissate, se deserta la vendita il curatore predisporra' per la udienza nuova ordinanza di delega delle operazioni di vendita da sottoporre alla firma del GD con le modalita' di vendita previste dalla ATTUALE NORMATIVA (solo senza incanto, offerta minima, saldo prezzo a 120 gg...) e con pubblicita' commerciale a mezzo Edicom come da ordinanza di vendita fino ad ora adottata nelle esecuzioni individuali e che dovra' essere adattata con le opportune modifiche (per esempio eliminazione del pagamento a mani del fondiario). Si allega modello di ordinanza di delega della vendita.

- I nuovi esperimenti di vendita verranno quindi celebrati dal curatore-delegato nelle date indicate per le vendite coattive individuali dal GE.
- Il saldo prezzo avverra' a mani del curatore che di seguito redigera' senza indugio bozza di DT da sottoporre alla firma del GD: il DT verra' firmato se allegata vi sara' relazione del perito che attesta la attualita' dei dati catastali e dei gravami da cancellare (dovra' quindi essere effettuata a ridosso del DT una visura catastale ed una visura ipotecaria).
- Tali modalita' verranno indicate in ordinanza di vendita che pertanto deleghera' al curatore gli adempimenti relativi alla vendita e successivi alla aggiudicazione (a mezzo del richiamo ex art. 591 bis cpc). Tale attivita' di liquidazione del curatore e' compresa nella attivita' di liquidazione dell'attivo fallimentare e compresa nel compenso del curatore.
- Analoga previsione dovra' essere inserita nei programmi di liquidazione che prevedano che le vendite immobiliari siano effettuate dal GD a mezzo delle norme sulla espropriazione forzata: in estrema sintesi e per chiarezza le vendite immobiliari saranno delegate dal GD al curatore sia per quanto riguarda le operazioni di vendita che per quanto riguarda la ricezione del saldo prezzo e la predisposizione di bozza di DT.

Si raccomanda la massima attenzione nella disamina e nel rispetto delle presenti direttive, ringraziando fin da ora per la collaborazione.

Ferrara 4.1.16

Il GD
Anna Ghedini